



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE



IANNICELLI
CARMINE
14.09.2021
17:17:02
GMT+01:00

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0008739 del 14/09/2021
(Uscita)

AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL MEDICO COMPETENTE
AL RSPP
AL RLS

AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria in merito ai lavoratori e alle lavoratrici fragili a.s.2021-22

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;

VISTI gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" di cui alla Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 Settembre 2020;

VISTA la Nota MI del 11/09/2020, n. 1585;

VISTA la Nota MI 26/10/2020, n. 1934;

VISTA la Nota MI del 3/03/2021, n. 325;

VISTA la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 prevista dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 comma 1 e alla relativa estensione della sorveglianza sanitaria fino a questa data;

CONSIDERATO che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" (oncologici, immunodepressi, disabili in situazione di gravità), è previsto ai fini dello svolgimento di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa

mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”¹;

VISTO l’atto del MI prot. n. 21 del 14/08/2021 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)” e la Nota MI “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022”, prot. n. 900 del 18/08/2021;

CONSIDERATO che secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020 attribuisce al medico competente il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

CONSIDERATO che ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19;

CONSIDERATO che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica pandemica in corso, legata al COVID-19 e che va individuata in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi in base alle nuove conoscenze scientifiche;

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

1. Indicazioni operative e i contenuti del giudizio medico-legale

I lavoratori/lavoratrici in servizio presso questa Istituzione scolastica possono richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Tale richiesta deve essere indirizzata dal lavoratore al Medico Competente (MC) con il quale si concorderanno le modalità per l’espletamento della visita medica o, in alternativa, “Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria” (Art. 3.2 della Circolare n.13 del 04/09/2020). In tal caso, il datore di lavoro/Dirigente scolastico provvederà a trasmettere la richiesta al Medico Competente.

In tale ultima fattispecie, le richieste di visita dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale feis004001@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente; la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate sarà fornita esclusivamente al Medico competente al momento della visita.

Il Dirigente attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente, con il quale concorderà le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite e al quale fornirà una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative, come previsto dalla Circolare. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

Il Dirigente, sulla base dell’esito della visita e della successiva comunicazione del medico competente, assumerà le necessarie determinazioni.

¹ Va considerato che per l’a.s. 2021/2022 l’attività didattica è in presenza, fatta salva la sua sospensione in caso di quarantena riguardante il gruppo classe o per effetto di specifiche disposizioni da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Il docente potrà lavorare in modalità agile e, quindi, da remoto ma non svolgendo attività di insegnamento rivolte a studenti che si trovano in presenza. Egli potrà fornire la prestazione lavorativa in compiti attinenti alla propria mansione quali, ad esempio, attività di supporto all’organizzazione o attività di formazione professionale.

Per quanto riguarda le attività di insegnamento, che, come detto, devono essere svolte in presenza, il dirigente provvederà alla sostituzione del docente impegnato da remoto conferendo un incarico di supplenza (codice SIDI N19 con flag “su lavoratore fragile”).

2. Esiti della visita e conseguenze

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l'ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR. Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. E' necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

3. Personale docente

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

a) Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

b) Idoneità con prescrizioni

Il medico competente indica alcune prescrizioni e misure di maggior tutela, come ad esempio l'adozione di mascherine FFp2 oppure maggiore distanziamento oppure una diversa organizzazione dell'orario di lavoro (solo per il Personale ATA) oppure altre soluzioni indicate dal medico competente. In questi casi lo scrivente provvederà alla fornitura dei Dpi e alla prescrizione formale dell'utilizzo.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente richiederà una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare una inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità di salute. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

c.1. Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto sarà collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza indicata dal medico competente. In questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo.

Attualmente, ai sensi della legislazione vigente, il periodo in malattia d'ufficio è soggetto alle condizioni previste dall'art. 17 del CCNL 2007, anche in termini di maturazione del periodo di comporto.

C.2. Inidoneità temporanea relativa alla mansione specifica

c.2.1. Personale docente

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, **per quanto attiene il personale docente**, il Contratto di lavoro vigente concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, (CCNI 25 giugno 2008, nel seguito CCNI) stabilisce che "il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata

pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.

Dunque, il personale in parola ha diritto ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre **senza indugio**, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà all’Ufficio di ambito competente, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Ove ritenuto necessario da parte del sottoscritto e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea.

Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al CCNI.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all’articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora il Dirigente, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Per il personale docente utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

c.2.2. Personale Ata

Fermo restando che, ai sensi delle normativa vigente, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di **idoneità con prescrizioni**, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il sottoscritto valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il **relativo periodo di assenza per malattia**. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

c.2.3. Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal

giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Si ricorda che la/il lavoratrice/lavoratore in occasione della eventuale visita medica indosserà idonea protezione, segnalata nella lettera di convocazione, e si presenterà alla visita secondo quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento al contenimento del COVID-19:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea è pari o superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Ulteriori informazioni e disposizioni in applicazione di interventi normativi successivi saranno diffuse tempestivamente. Si raccomanda un'attenta lettura della presente e si rimanda per ulteriori approfondimenti alla normativa di riferimento.

Codigoro 14 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli